

72.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1518	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1503
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	1518	(Articoli del relativo decreto-legge)	1504
Consiglio regionale del Piemonte (Trasmissione di documenti)	1518	(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	1508
Disegni di legge (Annunzio)	1517	Missioni vevoli nella seduta antimeridiana del 12 ottobre 1994	1517
Disegno di legge di conversione n. 1182: (Articolo unico)	1503	Proposta di inchiesta parlamentare (Adesione di deputati)	1518
		Proposte di legge:	
		(Adesione di un deputato)	1518
		(Annunzio)	1517

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 1994,
N. 518, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ASSISTENZA FARMACEUTICA E DI SANITÀ (1182)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137, e 29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in materia di farmaci, nonché del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419.

MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: « i dipendenti pubblici » sono inserite le seguenti: « e per quelli privati »; dopo le parole: « presso le unità sanitarie locali » sono inserite le seguenti: « ovvero presso le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 1 »; e dopo le parole: « le amministrazioni di appartenenza » sono inserite le seguenti: « o i datori di lavoro ».

All'articolo 3:

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla identificazione delle patologie stesse.

3-bis. Nel caso di trattamento delle patologie di cui al comma 3, i farmaci di cui al medesimo comma sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale secondo quanto previsto per i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 22 dicembre 1993, n. 537.

3-ter. I medicinali utilizzati in programmi di sperimentazione clinica sull'uomo nelle strutture ritenute idonee dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità del 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, devono essere forniti gratuitamente dalle aziende committenti le sperimentazioni cliniche stesse »;

il comma 4 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 3. La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita per un periodo non

superiore a tre mesi a partire dalla data della compilazione della ricetta e per non più di cinque volte, salvo diversa indicazione del medico prescrivente »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“ 4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila ” »;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole “ o che detenga per vendere ” sono soppresse »;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « Nel caso in cui il farmacista commetta le infrazioni di cui al presente comma per più di tre volte, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ».

All'articolo 5, al comma 1, capoverso, le parole: « il 30 settembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2, le parole: « a quello della presentazione della domanda » sono sostituite dalle seguenti: « a quello in cui l'avente diritto abbia riportato la lesione o l'infermità quale risulta dal giudizio sanitario espresso ai sensi dell'articolo 4, e comunque non anteriormente al 1° gennaio 1988 »;

al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: « ai soggetti » sono inserite le seguenti: « a carico o appartenenti allo stesso nucleo familiare »; e sono aggiunte, in fine, le parole: « Tale assegno è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione. Qualora la persona deceduta, prima del verificarsi delle cause di cui all'articolo 1, fosse l'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare ovvero lo sia diventato successivamente, gli aventi diritto possono optare per l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, che è corrisposto nella misura massima per la durata di dieci anni »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. All'articolo 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“ 2-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 le spese di cui al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità sono da considerare di natura obbligatoria ” ».

L'articolo 9 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico sono gestiti da commissari straordinari fino alla data di nomina degli organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario determina anche il compenso spettante allo stesso. Contestualmente alla nomina dei

commissari straordinari si provvede alla conferma del collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

2. La disposizione del comma 1 non si applica al consiglio di amministrazione dell'istituto « Giannina Gaslini » di Genova.

3. Per i dipendenti pubblici la nomina a Commissario straordinario presso le unità sanitarie locali determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiabile spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.

ARTICOLO 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico e agli istituti zooprofilattici sperimentali.

ARTICOLO 3.

1. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale

carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota per ricetta pari a lire 3.000, nel caso in cui sia prescritta una sola confezione, e a lire 5.000, nel caso in cui siano prescritte due o più confezioni, nelle ipotesi consentite dalla legge. ».

2. Il quarto periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« Per l'assistenza farmaceutica, i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti, comunque, al pagamento della quota per ricetta prevista dal comma 14; per le prestazioni di cui al comma 15, gli stessi sono tenuti al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. ».

3. Qualora un assistito del Servizio sanitario nazionale abbia assoluta necessità, in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata della quale soffre, di essere trattato con i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la USL competente provvede alla dispensazione gratuita dei medicinali, purché l'assoluta necessità del trattamento sia stata riconosciuta dalla stessa USL, in conformità dei criteri che saranno a tal fine adottati dalla Commissione unica del farmaco entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La spesa complessiva non può superare l'importo massimo di lire 76 miliardi; detto limite è riferito a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono alle unità sanitarie locali le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del comma 3 e per la verifica del rispetto delle medesime.

ARTICOLO 4.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,

e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegna all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. ».

2. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: « sia conservata copia di tutte le ricette e » sono soppresse.

3. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: « i farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite » sono sostituite dalle seguenti: « i farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee ».

4. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 3. In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila. ».

5. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 4. Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1. ».

6. Il farmacista che vende un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, non è soggetto alla chiusura della farmacia.

ARTICOLO 5.

1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 28 febbraio 1995, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti. ».

2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 6. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 28 febbraio 1995, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione. ».

3. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile

1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 28 febbraio 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. ».

ARTICOLO 6.

1. I prezzi delle specialità medicinali per uso umano, in vigore al 31 dicembre 1993, vengono applicati fino al 20 marzo 1994.

2. Il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.

3. Per le specialità non confrontabili il CIPE indica le forme ed i metodi per l'individuazione dei prodotti similari ai fini della determinazione dei relativi prezzi.

ARTICOLO 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

« 2. I centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il Centro nazionale trasfusione sangue, con i relativi servizi, restano attribuiti alla Croce rossa italiana. ».

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

« 3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è effettuato con provvedimento del presidente della giunta regionale in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. ».

3. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,

n. 613, è abrogato. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Per effetto della abrogazione di cui al comma 3 la Croce rossa italiana acquista la qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.

ARTICOLO 8.

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata o derivi la morte, spetta un assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti nel seguente ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. ».

ARTICOLO 9.

1. A decorrere dal 1° novembre 1994 sono istituiti corsi di alta formazione di dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale, di durata biennale.

2. I requisiti di ammissione ai corsi di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro il 31 agosto 1994.

3. Il programma formativo e l'organizzazione dei corsi sono oggetto di specifiche convenzioni, da stipularsi entro il 30 settembre 1994 tra il Ministro della sanità e la Scuola superiore della pubblica amministrazione, istituzioni universitarie o idonee istituzioni private. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e le istituzioni universitarie possono utilizzare per l'organizzazione dei corsi, mediante specifiche convenzioni, istituzioni universitarie, di ricerca o di formazione superiore, pubbliche e private, anche tra loro consorziate o collegate. L'idoneità delle istituzioni private è verificata da una apposita commissione scientifica nominata dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della quale fanno parte esperti in discipline attinenti all'organizzazione e all'amministrazione sanitarie e alla metodologia didattica.

4. Agli oneri relativi al presente articolo si fa fronte per un importo non superiore a lire 1 miliardo per anno con i fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 10.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalle Regioni o dall'autorità sanitaria locale competente per territorio.

ARTICOLO 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e saranno gestite direttamente dalle regioni che ne assumono le relative obbligazioni. Entro il 1° gennaio 1995 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce modalità e criteri di rifinanziamento del debito pregresso accumulatosi fino alla data di costituzione delle aziende.

2. 1. Beebe Tarantelli, Lumia, Rinaldi, Caccavari, Mignone, Cornacchione Milella, Torre.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il comma 11 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente:

« 11. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al comma 6, l'incarico di direttore sanitario dell'azienda sanitaria può essere conferito ai sanitari che, in servizio di ruolo con qualifica dirigenziale apicale, siano in possesso della idoneità nazionale in "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica", in

“Organizzazione dei servizi sanitari di base” e in “Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri” o in altre idoneità nazionali di area medica e l’incarico di direttore sanitario dell’azienda ospedaliera può essere conferito a chi, in servizio da almeno cinque anni con la qualifica di direttore sanitario di presidio ospedaliero, sia in possesso dell’idoneità nazionale in “Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri” ».

2. 01.

La Cerra.

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le unità sanitarie locali, per posti vacanti di direttori sanitari o di dirigenti medici, possono conferire incarichi provvisori a dipendenti inquadrati nella posizione funzionale di vicedirettore sanitario fino alla data di pubblicazione degli elenchi dei candidati che hanno superato gli esami previsti dal primo bando nazionale di idoneità all’esercizio delle funzioni di direzione come regolamentati dall’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 507. L’incarico è conferito al candidato in possesso dei requisiti per l’ammissione all’esame di idoneità per le discipline « Igiene, epidemiologia e sanità pubblica », « Organizzazione dei servizi sanitari di base » e « Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri » ai fini del conferimento dell’incarico di direttore sanitario dell’unità sanitaria locale e l’idoneità in « Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri » per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario dell’azienda ospedaliera e che presenti i titoli maggiori la cui valutazione segue i criteri previsti per il relativo concorso pubblico.

2. 02.

Devetag.

ART. 3.

Al comma 1, al capoverso, sostituire la cifra: 3.000 con la seguente: 2.500.

* 3. 1.

Saia, Nardini, Valpiana.

Al comma 1, al capoverso, sostituire la cifra: 3.000 con la seguente: 2.500.

* 3. 5. Beebe Tarantelli, Lumia, Rinaldi, Caccavari, Mignone, Cornacchione Milella, Torre.

Al comma 2, al capoverso, dopo le parole: per servizio inserire le seguenti: , dei grandi invalidi del lavoro.

3. 2. Saia, Nardini, Valpiana, Tanzarella.

Al comma 2, al capoverso, dopo le parole: e degli invalidi civili al 100 per cento inserire le seguenti: e dei titolari di pensioni al minimo e sociali.

3. 3. Lumia, Tanzarella, Rinaldi, La Cerra, Caccavari, Mignone, Beebe Tarantelli, Torre, Cornacchione Milella.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Sono esclusi da ogni forma di partecipazione alla spesa sanitaria i cittadini titolari di reddito complessivo familiare non superiore agli otto milioni annui di lire, elevato di quattro milioni per ogni componente del nucleo familiare. I redditi derivanti da lavoro dipendente o da pensione sono calcolati al sessanta per cento del reddito lordo.

2-ter. L’attestazione del diritto all’esenzione di cui al comma 2-bis viene rilasciata dal comune di residenza sulla base dell’ultima denuncia dei redditi o del modello 101.

3. 4.

Saia, Nardini, Valpiana.

ART. 4.

Al comma 01, lettera b), capoverso 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore.

4. 6.

La Commissione.

Dopo il comma 01 inserire i seguenti:

01-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In caso di necessità, di urgenza o di impossibilità di contattare di persona un medico, è consentito al farmacista di dispensare farmaci soggetti esclusivamente a ricetta medica ripetibile di cui al comma 2, con eccezione di quelli sottoposti alla disciplina sugli stupefacenti, anche senza presentazione di ricetta medica. Le modalità per l'attuazione della presente disposizione sono stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro della sanità a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

01-ter. Il regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 1.

Zocchi, Scoca.

Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di conservazione delle ricette di cui al presente comma si osserva fino all'avvio di sistemi informatizzati di controllo.

4. 5. Cornacchione Milella, Rinaldi, Torre, Caccavari, Beebe Tarantelli, Mignone.

Al comma 4, capoverso 3, sostituire le parole: da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila *con le seguenti:* da lire un milione a lire tre milioni.

4. 2.

Valpiana, Saia, Nardini.

Al comma 5, capoverso 4, sostituire le parole da: da lire un milione *fino a:* due volte *con le seguenti:* da lire due milioni a lire sei milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di una volta.

4. 3.

Valpiana, Saia, Nardini.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: « Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso » sono sostituite dalle seguenti: « Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene l'autorizzazione all'immissione in commercio o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso ».

6-ter. Al comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: « hanno presentato » sono inserite le seguenti: « o presentato entro il 31 dicembre 1994 ».

6-quater. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, sono aggiunte, in fine, le parole: « e si adeguino, entro i 18 mesi successivi atale termine, ai requisiti previsti dagli articoli 3 e seguenti ».

4. 4.

Colombini.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. L'articolo 30 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, è sostituito dal

seguinte: « È vietato tenere e vendere nello stesso spaccio carni ammesse al libero consumo e carni di bassa macelleria. Il sindaco può, invece, autorizzare la vendita nello stesso spaccio delle carni appartenenti alle diverse specie animali. La catena di lavoro, la vendita e lo stoccaggio degli equini devono essere comunque mantenuti separati anche se all'interno dello stesso esercizio ».

5. 01.

Devetag, Anghinoni.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-ter.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il tasso di cui al comma 1 è applicabile a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Tuttavia per il 1994 si applica il tasso di conversione in vigore il primo settembre 1992 e per il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al comma 1 per gli ultimi tre anni ».

5. 02.

Devetag.

ART. 6.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro il 31 dicembre 1994, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso l'osservatorio dei prezzi, ricevuta dal Ministro della sanità la lista dei farmaci del Servizio sanitario nazionale redatta dalla Commissione unica del farmaco, individua il prezzo più basso tra i farmaci dotati di un meccanismo di azione terapeutica sovrapponibile, per dose terapeutica giornaliera e per ciclo terapeutico. Detto prezzo costituisce il prezzo di riferimento ai fini dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Le specialità

medicinali dovranno di norma essere confezionate in funzione del ciclo terapeutico.

6. 2.

Rinaldi, Mignone, Caccavari,
Beebe Tarantelli, Torre, Cornacchione Milella, Lumia.

Al comma 2, sopprimere le parole: rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

6. 1.

Saia, Nardini, Valpiana.

Al comma 3, sostituire le parole: il CIPE con le seguenti: la Commissione unica del farmaco.

6. 3.

Beebe Tarantelli.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Lumia.

Sopprimere i commi 1 e 2.

7. 2. Lumia, Beebe Tarantelli, Torre,
Rinaldi, Cornacchione Milella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 4.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento del Centro nazionale trasfusione sangue, di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è effettuato

trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0. 7. 4. 1.

Governo.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

« 2. I centri trasfusionali della Croce Rossa Italiana sono trasferiti con decreto del Ministro della sanità alle strutture sanitarie delle regioni di competenza. Il Centro nazionale trasfusione sangue è trasferito alla regione Lazio, è equiparato ad un servizio di immunoematologia e trasfusione ed integrato nelle strutture trasfusionali regionali. Il trasferimento del relativo personale è effettuato mediante i meccanismi previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207 ».

2. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 4. Lumia, Tanzarella, Rinaldi, Beebe Tarantelli, Giannotti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 60 giorni.

7. 5.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 3.

Al primo periodo, sostituire le parole: rappresentare ciascuna componente volon-

taristica con le seguenti: includere i vertici di ciascuna componente volontaristica.

0. 7. 3. 1.

Provera.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Trascorso tale termine, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, nomina un commissario straordinario della Croce Rossa Italiana (CRI) ed un numero di vice commissari tale da rappresentare ciascuna componente volontaristica della CRI. Il commissario ed i vice commissari rimangono in carica sino all'insediamento degli organi della CRI previsti dal nuovo statuto.

7. 3.

La Commissione.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: non reversibile con la seguente: reversibile.

8. 1.

Tanzarella, Lumia.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: nella misura con le seguenti: moltiplicando per due i valori.

8. 2.

Tanzarella, Lumia.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero reversibile qualora l'indennizzato, a causa del danno ricevuto, abbia diminuito la propria capacità di produzione di reddito.

8. 3.

Valpiana, Saia, Nardini.

Al comma 1, capoverso 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'indennizzo di cui al presente comma è esteso

anche ai casi di complicità di tipo irreversibile occorsi in soggetti sottoposti a vaccinazioni non obbligatorie.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 3, primo periodo, dopo la parola: vaccinazioni inserire le seguenti: obbligatorie e facoltative.

8. 4.

Tanzarella, Lumia, La Cerra.

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: lire 50 milioni con le seguenti: lire 342 milioni.

8. 5.

Tanzarella, Lumia.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: lire 50 milioni con le seguenti: lire 300 milioni.

8. 9.

Tanzarella.

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: lire 50 milioni con le seguenti: lire 200 milioni.

8. 6.

Valpiana, Saia, Nardini.

Al comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: per la durata fino alla fine del capoverso con le seguenti: fintanto che permanga la condizione di assenza di altri redditi nel nucleo familiare, nel caso che tali altri redditi siano inferiori all'assegno previsto dall'articolo 1, comma 1, quest'ultimo viene ridotto della quota corrispondente.

8. 7.

Torre.

Al comma 1, dopo il capoverso 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Nel caso dell'esistenza di familiari a carico un analogo assegno è attribuito al familiare a carico più anziano. L'ammontare dell'assegno è pari alla metà di quello di cui al comma 1 nel caso in cui il reddito Irpef della persona deceduta sia stato nell'ultima dichiarazione Irpef inferiore al 50 per cento dell'intero reddito familiare. L'ammontare è pari ai due terzi di quello di cui al comma 1 nel caso in cui il reddito Irpef della persona deceduta sia stato superiore al 50 per cento dell'intero reddito familiare ».

8. 8.

Tanzarella.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli nella seduta
antimeridiana del 12 ottobre 1994.**

Aimone Prina, Aloï, Anedda, Burani Procaccini, Cherio, Costa, Fiori, Floresta, Fonnesu, Gnutti, Marano, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Mazzone, Meo Zilio, Parisi, Percivalle, Antonio Rastrelli, Scarpa Bonazza Buora, Segni, Spini, Teso, Urbani.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 11 ottobre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BONAFINI ed altri: « Disciplina del lavoro interinale » (1421);

GRAMAZIO: « Ordinamento della professione di fisioterapista e istituzione dell'albo professionale dei fisioterapisti » (1422);

UCCHIELLI: « Modifica all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente i titoli validi per l'iscrizione ai corsi universitari di laurea » (1423);

LA GRUA ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, concernenti la cancellazione del soggetto adempiente dagli elenchi dei protesti » (1424);

SANDRONE ed altri: « Legge quadro in materia di cave e torbiere » (1425);

LIUZZI ed altri: « Concessione di un contributo al Festival internazionale della Valle d'Itria di Martina Franca » (1426);

MASTRANGELI e BONO: « Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tributi locali » (1428);

CECCHI: « Aumento del contributo all'Ente Casa Buonarroti con sede in Firenze, istituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 964 » (1432);

BRUGGER ed altri: « Norme per la trasparenza dei finanziamenti dei partiti e delle fondazioni politico-culturali » (1433);

MELANDRI e AMICI: « Norme in materia di violenza sessuale » (1434);

CHIESA: « Modifica dell'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, recante norme per le migliorie igieniche negli alberghi » (1435).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di disegni di legge.**

In data 11 ottobre 1994 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dai ministri dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro:

« Disposizioni in materia di invalidità civile » (1427);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) » (1430);

dal ministro dell'interno:

« Disposizioni concernenti i segretari comunali e provinciali » (1431).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati ad una proposta di legge e ad una proposta d'inchiesta parlamentare.

La proposta di legge DUCA ed altri: « Misure urgenti per il settore della pesca e dell'acquacoltura » (1289)(*annunziata nella seduta del 23 settembre 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato D'AIMMO.

La proposta d'inchiesta parlamentare GIANNOTTI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione dell'immigrazione in Italia » (doc. XXII, n. 12) (*annunziata nella seduta del 28 settembre 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati JERVOLINO RUSSO, BINDI e MATARELLA.

Trasmissione dal consiglio regionale del Piemonte.

Il Presidente del consiglio regionale del Piemonte, con lettere in data 28 settembre

1994, ha trasmesso il testo di due voti approvati dal consiglio regionale stesso il 13 settembre 1994, concernenti rispettivamente « Condoni in materia di abusi edilizi » e « Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 7 ottobre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 15 settembre 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.